



# TRIBUNALE DI CATANIA

## UFFICIO DI PRESIDENZA

### IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Con nota del 4 gennaio 2025 che si allega, le MagRif del settore penale del Tribunale di questo Tribunale, facendo seguito alla riunione tenuta in data 2.01.2025 tra le predette, questo Presidente, il direttore di cancelleria Referente della digitalizzazione dott.ssa M. Pulvirenti ed i presidenti delle sezioni penali, avente ad oggetto le modifiche attuate dall'art. 1 decreto n. 206/2024, all'art. 3 decreto n. 217/2023 e, quindi, al regolamento sulla redazione in forma digitale dei provvedimenti giurisdizionali resi dai Giudici di Tribunale, in parte con efficacia immediata ed in parte prevedendo un regime di doppio binario a scansioni temporali differite, d'intesa con il RID del settore penale, hanno evidenziato che

- *l'obbligo di deposito di atti, documenti, richieste, memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 111-bis c.p.p., potrebbe avere luogo esclusivamente allorquando l'atto processuale che incardina la fase di competenza GIP-GUP o Tribunale sia un atto nativo digitale (esemplificativamente, per la fase GIP/GUP, richiesta di rinvio a giudizio, di decreto penale, di patteggiamento, di messa alla prova, di giudizio abbreviato, di giudizio immediato; per la fase Tribunale decreto di citazione a comparire all'udienza predibattimentale, decreto che dispone il giudizio, decreto di giudizio immediato, richiesta di patteggiamento, di messa alla prova, di giudizio abbreviato, di giudizio direttissimo), quindi necessariamente un atto pervenuto all'Ufficio di competenza successivamente alla entrata in vigore del citato decreto e 'formato' secondo le disposizioni dello stesso (ossia generato tramite APP). Tale disciplina sarebbe analoga a quella introdotta dal decreto n. 2/2024 di attuazione del D.M. n. 217/2023 con riferimento ai procedimenti di archiviazione e di riapertura indagini, nei quali le richieste del P.M. pervenute prima del 15 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del decreto 2/2024) aventi formato analogico sono state esitate con le medesime modalità;*
- *sussistono le difficoltà di funzionamento collegate al recente avvio di APP 2.0. in uno alla non ancora completa attività di "migrazione" dei fascicoli da TIAP a SICP e, quindi, ad APP (si vedano in tal senso le relazioni periodiche sullo stato della digitalizzazione a cura dei Mag.Rif. e del Referente della digitalizzazione); inoltre, il personale di Cancelleria manca ancora della firma digitale che - alla data odierna - non risulta ancora attivata (come confermato da interlocuzioni per le vie brevi con la dott.ssa Maria Pulvirenti);*
- *il sistema APP sia il 2 che il 3.1.2025 presentava diversi problemi e a tratti malfunzionamenti, in quanto*
  - *non era operativa, ad esempio, la funzione redigi atto o carica atto (il sistema rilevava un errore qualificato con il numero 500 Internal Server Error) e non era, quindi, possibile la redazione di una sentenza con modalità telematiche;*
  - *nell'applicativo APP non risultava la possibilità di redigere e firmare i verbali di udienza preliminare/dibattimentale (né dal profilo dei Magistrati, né da quello del personale di Cancelleria);*
  - *non risultava possibile caricare le motivazioni delle sentenze ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., in quanto il sistema segnala una schermata di errore nell'invocazione dei servizi - 500 Internal Server Error;*
  - *non risultava visibile l'opzione di caricamento dei singoli dispositivi, né dei decreti che*



## TRIBUNALE DI CATANIA

### UFFICIO DI PRESIDENZA

---

*dispongono il giudizio (in sede di udienza preliminare);*

- *in alcuni casi non risultano visibili tutti i procedimenti relativi alle udienze già fissate;*
- *nei profili GIP/GUP i procedimenti non risultano raggruppati per udienza (funzione calendario udienze);*
- *inoltre, non è possibile vagliare previamente i documenti depositati telematicamente dagli avvocati per valutarne ammissibilità e rilevanza, ai fini dell'acquisizione al fascicolo, nè la possibilità di espungere i documenti già caricati dagli avvocati nel Portale Telematico e la cui produzione non è stata ammessa dall'AG;*
- *non in ogni aula di udienza del Tribunale sono presenti p.c. collegati in rete con i quali potere redigere i verbali di udienza in formato digitale o acquisire documenti dalle parti nel corso della celebrazione dell'udienza e ciò, evidentemente, rende altresì impossibile per i magistrati pubblicare un provvedimento in formato digitale all'esito della camera di consiglio;*
- *sotto il profilo gestionale/operativo - per poter adoperare il sistema APP 2.0 durante la celebrazione delle udienze occorre predisporre le aule con più postazioni dotate di PC per l'accesso separato del Giudice e del Cancelliere, con relativo collegamento alla rete, per consentire la firma dei verbali al Cancelliere e al Giudice e per la lettura e deposito telematico delle ordinanze e dei dispositivi da parte del Giudice e del Cancelliere; occorre altresì predisporre dei monitor per assicurare al Giudice e alle parti la visione dei documenti che si intendono produrre in udienza, in modo da potere le parti interloquire, il Giudice valutarne l'ammissibilità e consequenzialmente ammetterne l'immediata acquisizione al sistema; occorre - da ultimo, ma non meno urgente - fornire le dotazioni informatiche ai GOT, onde consentire agli stessi l'utilizzo dell'applicativo anche da remoto;*
- *sotto il profilo tecnico - le illustrate e attualmente riscontrate criticità dell'applicativo rischiano di "paralizzare", "rallentare" o comunque rendere "defatigante" l'attività dei soggetti abilitati interni.*

Pertanto, le MagRif (ed il RID) del settore penale hanno invitato questo Presidente *ad autorizzare ai sensi dell'art. 175-bis, comma quarto, c.p.p. (Malfunzionamento dei sistemi informatici), i magistrati alla redazione dei provvedimenti analogici e al deposito degli stessi con modalità non telematiche in tutti i casi di malfunzionamento del sistema rilevato da soggetto abilitato interno sino alla data del 31.03.2025, salve ulteriori proroghe ed altresì a procedere con le medesime modalità nel caso di assenza dell'atto nativo digitale che incardina la fase (GIP/GUP o Tribunale) di competenza.*

Alla luce di quanto sopra esposto, in particolare

- dei ripetuti segnalati malfunzionamenti;
- delle difficoltà tecniche evidenziate;
- della perdurante mancata attivazione (da tempo richiesta) della firma digitale al personale di cancelleria;
- della necessità di una più funzionale predisposizione delle aule penali con attrezzature informatiche, con previa verifica delle dotazioni già nella disponibilità dei magistrati - togati ed onorari - e del personale di questo ufficio, della esistenza e del funzionamento dei relativi punti rete e delle richieste specifiche di forniture da formulare al riguardo;
- di una adeguata attività di verifica se il deposito di atti, documenti, richieste, memorie esclusivamente con modalità telematiche, da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni,



## TRIBUNALE DI CATANIA UFFICIO DI PRESIDENZA

possa realmente essere effettuato esclusivamente allorquando l'atto processuale che incardina la fase di competenza del GIP-GUP o del Tribunale sia un atto nativo digitale; appare necessario procedere a verifica sia sulla corretta profilazione di magistrati e personale sia sulla esistenza delle dotazioni hardware sopra citate, oltre che ad una adeguata sperimentazione con monitoraggio e segnalazione delle criticità sopraindicate e per la ricerca delle soluzioni più opportune per il loro superamento, al fine di procedere ad una graduale implementazione dell'applicativo ministeriale fornito ed in uso a questo ufficio.

Peraltro, l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica.

Per quanto esposto, è opportuno mantenere ancora il regime del c.d. doppio binario anche per il deposito di atti per i quali il citato art. 3 decreto n. 217/2023, come modificato dall'art. 1 decreto n. 206/2024, prevede già il deposito con modalità esclusivamente telematiche e consentire a magistrati ed al personale amministrativo di formare e depositare atti sia con modalità telematiche che con modalità non telematiche fino al 31 marzo 2025.

In tale spazio temporale

- saranno effettuate le opportune interlocuzioni con la locale Procura della Repubblica, per l'adozione di prassi comuni, e con i competenti uffici ministeriali per la soluzione di problemi tecnici;
- il RID ed i Magrif del settore penale relazioneranno periodicamente a questo Presidente alle date del 15 febbraio e del 15 marzo sulla perdurante esistenza delle criticità, nonché sull'attività di sperimentazione effettuata in ordine i depositi con modalità telematiche.

Pertanto,

dispone

che il regime del c.d. doppio binario sia mantenuto, fino al 31 marzo 2025, anche per il deposito di atti per i quali l'art. 3 decreto n. 217/2023, come modificato dall'art. 1 decreto n. 206/2024, prevede già il deposito con modalità esclusivamente telematiche, consentendo a magistrati ed al personale amministrativo di formare e depositare atti, sino alla predetta data, sia con modalità telematiche che con modalità non telematiche;

che il RID ed i Magrif del Tribunale di Catania del settore penale relazionino a questo Presidente alle date del 15 febbraio e del 15 marzo sulla perdurante esistenza delle criticità sopra indicate, nonché sull'attività di sperimentazione effettuata in ordine i depositi con modalità telematiche;

la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Catania;

che il presente decreto sia comunicato ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali del distretto di Catania, ai Presidenti di Sezione, ai giudici togati ed onorari del settore penale, al Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati, ai Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Catania, al Dirigente Amministrativo del Tribunale di Catania, al R.I.D. ed ai MagRif del settore penale del Tribunale di Catania.

Catania, 6 gennaio 2025

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
dott. Francesco Mannino